

GIOVANNI B. VARNIER

*RIFLESSIONI NEL QUINTO CENTENARIO
DELLA RIFORMA PROTESTANTE (1517-2017).
DALLE ISTANZE LIBERTARIE DEL DISSENSO RELIGIOSO
ALL'AFFERMAZIONE DELLA LAICITÀ DELLO STATO*

SOMMARIO : 1. Un francobollo che riscrive la storia. – 2. La libertà religiosa. – 3. I contrasti religiosi del XVII secolo. – 4. Alcuni esiti della Riforma. – 5. Il separatismo ottocentesco. – 6. La tolleranza religiosa. – 7. Le minoranze evangeliche in Italia. – 8. La Riforma e i tanti modi di essere cristiani.

1. Un francobollo che riscrive la storia

La ricorrenza del 31 ottobre 1517, data dell'affissione da parte del monaco agostiniano Lutero delle 95 tesi alle porte della Chiesa del castello e dell'Università di Wittenberg, è ricordata anche dalle Poste Vaticane, che hanno voluto celebrare l'evento. Uso questo verbo non a caso, perché si tratta di un francobollo celebrativo, diffuso proprio il 31 ottobre 2017 e destinato a suo modo a restare nella storia.

Il fatto, oltre ad essere del tutto imprevedibile, non può che destare sorpresa e certamente lo stesso interessato non avrebbe potuto immaginare che – cinquecento anni dopo la sua ribellione – lo Stato della Città del Vaticano gli avrebbe dedicato una simile attenzione.

Come comunicato dalle agenzie di stampa, in cima al francobollo si legge: “*V Centenario della Riforma Protestante*”, mentre sotto – secondo quanto descritto nella presentazione ufficiale – troviamo ritratto: “in primo piano Gesù crocifisso sullo sfondo dorato e atemporale della città di Wittenberg. In atteggiamento di penitenza, inginocchiati rispettivamente a sinistra e destra della Croce, Martin Lutero sostiene la Bibbia, fonte e meta della sua dottrina, mentre Filippo Melantone, teologo e amico di Lutero e uno dei maggiori protagonisti della riforma tiene in mano la Confessione di Augusta, *Confessio Augustana*, la prima esposizione ufficiale dei principi del protestantesimo da lui redatta”.

Nel medesimo contesto si ricordano le parole della dichiarazione comune del 2016, quando Francesco andò in Svezia per “commemorare” la Riforma, assieme ai vertici della federazione luterana mondiale: “Luterani e cattolici hanno ferito l’unità visibile della Chiesa. Differenze teologiche sono state accompagnate da pregiudizi e conflitti e la religione è stata strumentalizzata per fini politici”.

Osservo subito che ribadire, come allora venne fatto, che la religione fu: “strumentalizzata per fini politici” è quasi una tautologia, inoltre la riforma rappresenta una realtà complessa e articolata, per cui si può parlare – accanto alla più nota riforma “magisteriale” – anche di riforma “radicale” e di Chiesa dissenziente o Chiesa libera. Inoltre lo stesso Concilio tridentino fu strumentalizzato per fini politici e, quindi, per analogia si potrebbe affermare la medesima cosa a proposito di un’altra emissione filatelica. Si tratta di una serie di dodici francobolli di soggetti diversi, con la quale nel febbraio 1946 fu celebrato il quarto centenario dell’apertura del Concilio. Quindi, l’emissione filatelica del 2017 non è solo una caduta di stile ma anche una manifestazione di ignoranza storica, perché, spezzando il legame con la tradizione, si dimentica necessariamente la storia.

Una storia che troviamo raccolta nella voce *Lutero*, curata per l’*Enciclopedia Cattolica* dallo storico del cristianesimo Mario Bendiscioli, il quale ricorda come l’eresiarca – eversore della Chiesa e distruttore della coscienza dogmatica – sia rimasto incrollabile “fino all’ultimo nella convinzione di possedere il vero Vangelo e che il papato fosse l’Anticristo”¹.

Lo stupore per questo francobollo è legittimo, anche se sappiamo che di conversioni clamorose sono ricche le vicende umane, come nel caso di Igino Giordani (1894-1980) del quale è in corso la causa di beatificazione. Un riconoscimento che in questo caso fa riferimento all’apporto del Giordani come cofondatore del Movimento dei Focolari e per l’appartenenza al movimento ecumenico, ma il suo percorso intellettuale è più complesso, ad esempio nel 1931 egli pubblicò nei *Quaderni del cattolicesimo contemporaneo* dell’editrice Vita e Pensiero, un testo a proposito del protestantesimo in Italia, affermando che esso: “è in gran parte, per la sua provenienza e i suoi scopi, un vero e proprio anticlericalismo tanto equivoco quanto virulento; e come tale, trova un terreno di facile penetrazione e di nascosta aderenza nell’anima massonica rimasta viva e in agguato in alcuni strati sociali della penisola”².

¹ Mario BENDISCIOLI, *Lutero*, in *Enciclopedia Cattolica*, vol. VII, 1951, col. 1723.

² Cfr., Igino GIORDANI, *I protestanti alla conquista d’Italia*, Milano, Vita e Pensiero, 1931, p. 11.

In effetti, secondo la tradizionale visione cattolica, dall'eresia luterana – la cui teologia nei suoi tratti principali si può sintetizzare in quattro punti dottrinali: *Sola Scriptura*; *Sola Fides*; *Sola Gratia*; *Solus Deo* – sarebbe derivato il principio di assoluta determinazione della persona e tutti i mali che colpiscono la moderna società occidentale, come l'illuminismo, la massoneria, la Rivoluzione francese, il liberalismo, il totalitarismo fino a giungere al nichilismo. Indubbiamente, insieme alla fine dell'unità religiosa dell'Europa, si verificarono o meglio si stanno ancora manifestando una serie di rotture: religiosa (luteranesimo); morale (machiavellismo); politica (Bodin e la teoria della sovranità); giuridica (Hobbes e il positivismo giuridico); sociologica. Attualmente la cultura egemone dell'Occidente è improntata al laicismo ma di matrice protestante e questo al di là delle confessioni originate dalla Riforma. A ciò si somma il fatto che l'attuale pontefice cerca di dialogare con questa cultura anche a prezzo di qualche abiura e presenta le sue personali opinioni come fossero magistero, un magistero che si concreta in una serie di conversazioni, condite da considerazioni per lo più banali.

L'avanzare dell'islam e la crisi del cristianesimo nelle società occidentali spingono il papa a svincolare il cattolicesimo dal retaggio della romanità; in questo non c'è nulla di particolarmente nuovo perché Francesco si muove sulle orme di quei suoi confratelli della Compagnia di Gesù che si recarono come missionari in Cina e in Giappone, adottando (con l'ostilità dei domenicani e dei francescani) gli usi, i costumi e l'abito locale. Ciò fu all'origine tra il Seicento e Settecento della cosiddetta questione dei riti (cinese; giapponese; malabarico) che verteva sulla liceità degli atti di venerazione verso Confucio, gli antenati e la famiglia imperiale e di conseguenza il relativo adattamento dei cattolici a detti riti.

2. La libertà religiosa

Dunque il francobollo vaticano non è altro che un contributo alla riqualificazione della figura di quello che fu definito l'eresiarca teutonico e rappresenta uno dei momenti dell'elogio cattolico alla sua riforma. Si tratta di una svolta della Chiesa cattolica nei confronti del protestantesimo e di Lutero in particolare: una apologia che giunge a presentare il monaco ribelle come un riformatore al pari di Francesco d'Assisi.

In questa operazione apologetica non manca lo zelante corifeo che guida il coro, sempre numeroso, dei coreuti di turno. Mi riferisco al vescovo Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza episcopale italiana, che nel suo panegirico dal titolo: *I doni spirituali della Riforma* scomoda

l'autorità di Tommaso d'Aquino per ricordare – a proposito delle 95 tesi – che ogni verità da chiunque sia detta viene dallo Spirito Santo (*Omne verum a quocumque dicatur a Spiritu Sancto est*). Dando per presupposto che quanto affermato dal monaco ribelle sia la verità, il che vuol dire smentire il Concilio di Trento e quattro secoli di storia della Chiesa cattolica. Questo senza dover richiamare il Sillabo di Pio IX (proclamato beato da Giovanni Paolo II), che nella XVIII Proposizione condanna l'affermazione che: “Il protestantesimo non è altro che una forma diversa della medesima vera religione cristiana nella qual forma, del pari che nella Chiesa cattolica, è dato di piacere a Dio”.

Da ultimo, cercare di presentare in campo cattolico i doni spirituali e teologici della riforma, come si sforza di fare mons. Galantino, è altrettanto deleterio quanto la negazione (come avvenne in passato) di quei valori della riforma che recarono un contributo allo sviluppo della società occidentale.

Questi eventi, così differentemente interpretati, richiamano diverse considerazioni in ordine all'apporto del pensiero della Riforma (ma anche come vedremo delle Chiese dissenzienti o libere) alla nascita della società moderna, specialmente in riferimento al principio di libertà religiosa, alla laicità dello Stato e alla separazione del potere civile da quello ecclesiastico. Sono grandi temi suscettibili di risposte di ordine culturale, che possono colmare le differenze presenti nel bagaglio formativo di ognuno di noi: cattolici, evangelici o semplicemente laici e l'anniversario diventa l'occasione per una revisione di conoscenze acquisite e di ampliamento di una formazione religiosa rimasta unilaterale.

Premetto che quando faccio riferimento alla “riforma” senza specificare altro, il pensiero corre a quella luterana, anche se ormai gli storici hanno abbandonato il termine controriforma e indicano quest'ultima come riforma cattolica, in rapporto alla riforma protestante.

A questo si deve aggiungere che il successo imprevisto della riforma è da ricondurre anche ai fattori politici, che furono alle origini delle Chiese nazionali di riferimento. Nel rapporto tra lo Stato e la Chiesa si viene sostituendo quella visione medioevale che integrava, in una unità organica, il potere politico e il potere ecclesiastico. Questo punto (forse ancora per una certa parte da realizzare) consente un richiamo al magistero di papa Bergoglio, il quale sta imprimendo al papato una svolta talmente profonda che porta il direttore de *La Civiltà cattolica* ad affermare che: “Con Francesco si va concludendo quel processo, avviato ai tempi dell'imperatore Costantino, in cui si attua un legame organico tra cultura politica, istituzioni e Chiesa. Un tratto netto della geopolitica bergogliana consiste nel non dare

sponde teologiche al potere perché possa imporsi o trovare un nemico da combattere. La spiritualità non può legarsi a governi o patti militari: è al servizio di tutti gli uomini. Le religioni non possono vedere alcuni come nemici giurati né altri come amici eterni. Quella di proiettare la divinità sul potere politico, che se ne riveste per i propri fini, è una tentazione trasversale. Anche in parti del mondo cattolico a volte ritorna una simile tentazione, ma la fede non ha bisogno di una sponda nel potere. Seguendo questa strada, alla fine la religione diverrebbe la garanzia dei ceti dominanti. Proprio ciò che Francesco teme e non vuole. Alleanze politiche che chiedono legittimazione alle religioni difficilmente sanno rispettarle come polmoni spirituali dell'umanità"³.

In conseguenza di quanto sopra l'appartenenza a una comunità religiosa rafforza il senso di adesione alla comunità politica e, proprio a seguito della riforma, si è sperimentata la forza disgregatrice delle controversie religiose rispetto al sistema politico. Quindi, anche nel mondo riformato lo spazio lasciato ai dissenzianti risulta un percorso difficile e controverso, perché scardina l'appartenenza del fedele alla società civile e politica.

In proposito un recente contributo di Massimo Rubboli sui movimenti evangelici cosiddetti radicali⁴ suggerisce alcune considerazioni che propongo all'attenzione dei lettori. Ma in questa riflessione desidero richiamare anche altri testi, che – soprattutto con riferimento al recente passato quando in campo cattolico l'accesso agli studi degli scritti dei cristiani riformati era considerato un errore e nelle Università pubbliche all'insegnamento della storia del cristianesimo era preferito quello confessionalmente più sicuro di storia della Chiesa – ritengo siano idonei a consentire la conoscenza della storia del cristianesimo sia nella sua espressione maggioritaria che nel mondo riformato.

In primo luogo faccio riferimento alla monografia di Roland H. Bainton, *La lotta per la libertà religiosa*, pubblicata dalla casa editrice Il Mulino in diverse edizioni tra la fine degli anni '60 e gli anni '70 del Novecento⁵. Opera che, nonostante il trascorrere del tempo e il presentarsi di nuove problematiche, non ha perduto la propria validità.

³ Antonio SPADARO, *Donald Trump in Vaticano. Il significato dell'incontro tra il Papa e il Presidente*, in *La Civiltà cattolica*, q. 4007, 2017, II, pp. 460-461.

⁴ Si veda: Massimo RUBBOLI, *V centenario della Riforma (1517-2017). Il retaggio della Riforma radicale*, Genova, L'Agorà, 2017.

⁵ Cfr. Roland H. BAINTON, *La lotta per la libertà religiosa*, 3 ediz., Bologna, Il Mulino, 1972.

Quella di Bainton è una lettura da cui si possono ricavare non poche considerazioni, a cominciare dall'osservazione che i problemi della libertà religiosa si dilatano fino a raggiungere il nucleo di ogni libertà e di ogni diritto, così che, dove non è garantita la libertà religiosa non potrà mai prosperare nessuna libertà civile.

Dall'astratto universalismo razionalistico dell'età dei lumi, la predominanza del sentimento, propria dell'età del romanticismo, portò alla elaborazione dell'idea di nazione, con l'estensione delle libertà per gli uomini alla libertà per le nazioni: gli individui non possono essere liberi se la nazione non è libera e tra la libertà degli individui c'è anche quella religiosa (sia individuale che collettiva). Pertanto ove non risulti assicurata la libertà religiosa difficilmente vi è la libertà civile, perché: "Le libertà civili ben raramente prosperano dove le libertà religiose non sono garantite, e il contrario è ugualmente vero"⁶.

Leggendo le pagine di Baiton si incontrano figure, che con una formazione culturale soltanto cattolica non si avrebbe avuto la possibilità di conoscere. Ricordo che per William Pen (1644-1718) non si tratta: "della semplice libertà della mente nel credere o non credere questo o quel principio o dottrina, ma anche la partecipazione personale ad una forma visibile di adorazione"⁷. Rifiutando, pertanto, "l'idea stessa di tolleranza che presuppone che qualcuno abbia una preminenza sul resto per concedere indulgenza"⁸.

Ma, se il diritto pubblico soggettivo di libertà religiosa è accolto dalle moderne costituzioni del mondo occidentale tra i principi fondamentali, ciò si deve al fatto che tale riconoscimento è il punto di arrivo di un articolato percorso, che ha un momento di svolta anche nelle affermazioni di un autore, considerato un classico del pensiero religioso. Il riferimento è a Roger Williams (1603-1684), il quale, in un contesto di profonda religiosità fondata su di una incrollabile fede nelle scritture (ma avendo sempre presenti le controversie sulle questioni relative alla libertà di coscienza e ai rapporti tra Chiese e potere civile), rappresentò la linea individualista, libertaria e razionalista della cultura americana.

A questo proposito ricordo che nel 1994 con l'editore Giappichelli di Torino, Sergio Ferlito pubblicò, nel volume dal titolo: *Separazione fra Stato*

⁶ Id., p. 266.

⁷ M. RUBBOLI, *op. cit.*, 22.

⁸ *Ibidem*.

e Chiesa e libertà religiosa nel pensiero di Roger Williams, la prima versione italiana del *Bloudy Tenent of Persecution for Cause of Conscience*⁹. Quella traduzione, preceduta da un ampio inquadramento e condotta sull'edizione critica pubblicata a Londra nel 1848, fu edita nella collana "Classici sulla libertà religiosa" diretta da Mario Tedeschi. Esaurita da tempo quella traduzione, oggi è stata ripresa in un volume curato da Massimo Rubboli, che si avvale anche di una postfazione di Mario Micheletti¹⁰. In tal modo l'intera opera, stampata per la prima volta a Londra nel 1644 in forma anonima e presentata con il titolo in italiano: *La sanguinaria dottrina della persecuzione per causa di coscienza discussa in dialogo fra Verità e Pace che, in tenero affetto, presentano all'Alta Corte del Parlamento, come risultato del loro discorso, fra altri passaggi, questi, del più alto interesse*.

Lo scritto di Roger Williams si apre con tre prefazioni: nella prima si dichiara che la tolleranza deve essere superata dalla libertà, estesa a tutti senza condizioni; nella seconda si afferma che la violenza spirituale è molto più grave della violenza fisica; nella terza si ricorda che la fede cristiana è un bene troppo prezioso per forzare qualcuno a credere come crede la Chiesa¹¹.

Si tratta di un importante contributo nel quale Roger Williams, pastore e teologo tra Vecchio (dove nacque nel 1603) e Nuovo Mondo (dove morì nel 1683), manifesta posizioni tali da essere qualificato come uno dei più coraggiosi sostenitori della libertà religiosa e di coscienza. In particolare presentata, in forma di dialogo, la controversia tra l'autore dell'opera e le autorità religiose della Nuova Inghilterra, sul tema della libertà di coscienza e sui rapporti tra le Chiese e il potere civile e sui problemi connessi ai rapporti tra Stato e Chiesa. Sono questi gli obiettivi, che costituiscono la parte centrale del suo pensiero politico e che implicano non solo la separazione dello Stato dalle Chiese, ma anche il riconoscimento dei diritti dei nativi americani nel mondo anglosassone transatlantico del Seicento, speranze che non si sono ancora pienamente affermate neanche nella nostra società.

Anziché continuare a difendere i principi del Vecchio Mondo Roger Williams insieme a pochi altri come lui, scelse di lottare per creare una

⁹ Sergio FERLITO, *Separazione fra Stato e Chiesa e libertà religiosa nel pensiero di Roger Williams*, Torino, Giappichelli, 1994.

¹⁰ M. RUBBOLI (a cura di), *La sanguinaria dottrina della persecuzione per causa di coscienza (1644)*, Edizioni GBU, Chieti, 2017.

¹¹ Id., p. XXXIII.

società ispirata alla libertà di coscienza e alla convivenza pacifica basata sul rispetto reciproco. Per perseguire questo intento, nel 1630 partì da Londra proprio per tentare di: “creare una società fondata sulla legge del Signore”¹². Nel 1631 arrivò nella colonia del Massachusetts, dove espresse l’opinione che le Chiese locali avrebbero dovuto separarsi dalla Chiesa d’Inghilterra¹³. Inoltre abbracciò la fede battista e proteste i dissenzienti, attaccando il congregazionismo teocratico e denunciò l’intromissione dei governi nelle questioni religiose e (definendo lo Stato una istituzione puramente laica e riaffermando le idee separatiste) contribuì a gettare le basi della società statunitense, laica, democratica e tollerante, fondata sulla distinzione tra il potere religioso e quello politico, tanto che il suo pensiero è considerato – come vedremo – alla base del separatismo statunitense.

Oltre alle diverse valutazioni ciò che risalta in primo piano è il suo contributo allo sviluppo torico di quel sistema di rapporti tra Stato e Chiese che – con il primo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d’America – costituisce un modello separatista ma non laicista. Questo ha come fondamento l’asserzione che la comunità civile e la comunità spirituale non sono incompatibili e possono quindi coesistere, benché indipendenti l’una dall’altra e gelosi di questa indipendenza. E’ ancora Roger Williams ad affermare: “So che non toglieresti niente a Cesare, anche se fosse per darlo a Dio, e ciò che appartiene a Dio ed al suo popolo mi auguro che Cesare non lo prenda”¹⁴.

Entrato in polemica con le posizioni ufficiali delle gerarchie ecclesiastiche, ebbe vivaci contrasti anche per il fatto di essere intervenuto contro l’occupazione delle terre degli indiani. Tali occupazioni (definite come peccato di usurpazione ingiusta di proprietà altrui) trovavano il loro fondamento nelle concessioni regie (in base alla dottrina legale del *vacuum domicilium* o *terra nullius*), per cui gli europei erano legittimati ad appropriarsi delle terre dei nativi in base al presupposto che non erano occupate o non erano adeguatamente sfruttate.

Siamo in presenza di un quadro che vede manifestazioni di libertà religiosa e di intolleranza e a questo proposito risulta particolarmente pertinente l’osservazione, che: “Uno dei paradossi della migrazione puritana

¹² *La sanguinaria dottrina della persecuzione per causa di coscienza* (1644), cit., p. XXII.

¹³ Ricordiamo che con l’Atto di supremazia del 1534 il sovrano d’Inghilterra si auto proclamò capo supremo della Chiesa anglicana (*established Church*) e ciò ebbe come conseguenza che il dissenso religioso non aveva soltanto una valenza nell’ambito ecclesiale, ma veniva considerato un grave reato, che ebbe risvolti anche sul piano sociale e politico.

¹⁴ *Id.*, p. 258.

fu che trasformò un momento di dissenso in classe dominate, che dovette affrontare i dissidenti interni come oppositori e non come alleati”¹⁵.

3. I contrasti religiosi del XVII secolo

Come sappiamo dopo la Riforma circolarono nell'Europa del XVII secolo una quantità di scritti che presentavano una serie di argomenti a favore o contro la tolleranza religiosa e i rapporti tra Stato e Chiese e non tutti i movimenti di pensiero furono a favore della libertà religiosa; ad esempio molti sostennero che i magistrati debbano reprimere con la pena di morte i dissenzienti per motivi religiosi. Al contrario per Roger Williams una vera religione non può reggersi con le armi civili, mentre le armi spirituali sono efficaci soltanto in questioni spirituali; quindi avere una certezza non implica il diritto di imporla. Da ciò deriva che la libertà di religione e di coscienza deve essere garantita a tutti gli esseri umani. Inoltre, la spada civile e quella spirituale non possono essere gestite dalla stessa persona¹⁶. Anzi, il danno provocato dalla spada civile in questioni dell'anima rende il magistrato civile colpevole di tutti i mali che egli intende sopprimere.

La condizione civile è diversa da quella religiosa, mentre una religione nazionale imposta e una guerra civile di religione sono i più grandi ostacoli alla conversione degli uomini; Dio non ha mai nominato i magistrati come difensori della fede cristiana e i ministri di Dio non devono incitare i magistrati a perseguire gli anticristiani e neppure i magistrati possono infliggere pene, o tollerare che siano inflitte, a causa di delitti contro la fede.

Il male è sempre male e la costrizione delle coscienze è un furto dell'anima e la Chiesa persecutrice non può definirsi cristiana; quindi, la coscienza non deve essere ostacolata nel proprio culto né essere costretta a seguirne un altro e nessun uomo deve essere indotto a praticare un culto e a mantenerlo contro la sua coscienza. “Soprattutto, dobbiamo ricordare che la sua non fu soltanto un’elaborazione teorica del principio di pieno rispetto delle differenze razziali, culturali e religiose ma anche la creazione di una società civile nella quale questo principio potesse essere applicato e vissuto”¹⁷.

Se la libertà religiosa occupa ampi spazi negli ordinamenti giuridici nazionali e sovranazionali e, in quanto libertà fondamentale, è annoverata

¹⁵ *La sanguinaria dottrina della persecuzione per causa di coscienza* (1644), cit., p. XXIX.

¹⁶ *Id.*, p. 276.

¹⁷ *Id.*, p. XLIV.

tra i diritti naturali dell'individuo, sebbene la tutela normativa risulti diversa, nonostante la proliferazione dei diritti umani, si deve anche a quelle affermazioni di Roger Williams, secondo il quale la dottrina delle persecuzioni per causa di coscienza è palesemente e deplorabilmente contraria alla dottrina di Cristo¹⁸. Oggi la libertà religiosa è dunque considerata come fondamento di tutte le libertà e l'espansione dei diritti della personalità assegna centralità al soggetto, così da ampliarne la tutela delle garanzie, anche a discapito della dimensione collettiva della libertà religiosa. Da ciò consegue che l'attenzione per la libertà delle confessioni religiose si può esercitare solo nella sfera privata; ciò in base al principio giacobino dello Stato come primo etico e unico ordinamento in cui la nazione deve identificarsi.

Siamo così alla svolta decisiva: lo Stato agisce nella sfera pubblica e le Chiese in quella privata ed essa è la sola possibilità per consentire a queste ultime di essere libere all'interno dello Stato nazionale. Negli USA la lotta contro le differenze religiose si è trasformata in lotta contro la schiavitù e quindi contro le differenze di colore. Successivamente sono state abbandonate anche le differenze di genere ma tutto questo non ha portato al superamento delle differenze sociali dovute al censo.

Tuttavia nel mondo la lotta per la libertà religiosa non è ancora conclusa, perché deve soprattutto comprendere anche il diritto di cambiare religione e le confessioni cercano di superare gli ultimi ostacoli come l'uguaglianza tra uomo e donna. Anche la Chiesa cattolica nella sua azione pastorale si distingue in questo e si ricorda l'affermazione di Giovanni Paolo II che: "Fra le libertà fondamentali che spetta alla Chiesa difendere, al primo posto si trova, in modo del tutto naturale, la libertà religiosa. Il diritto alla libertà di religione è così strettamente legato agli altri diritti fondamentali, che si può sostenere a giusto titolo che il rispetto della libertà di religione sia un "test" per l'osservanza degli altri diritti fondamentali"¹⁹.

4. Alcuni esiti della Riforma

Nella medesima linea di pensiero e in un disegno analogo volto a tracciare la costruzione di una società laica, a fine Ottocento incontriamo uno

¹⁸ Id., p. 319.

¹⁹ *Giovanni Paolo II al Corpo diplomatico*, 9 gennaio 1989, in *Il Regno. Documenti*, 1989, n. 3, p. 71.

studioso italiano di formazione laico-liberale, quale fu Francesco Ruffini (1863 -1934). Secondo il suo insegnamento, la libertà religiosa, non soltanto è la prima libertà ad essere rivendicata quale diritto (in modo specifico per quella parte dell'ordinamento giuridico statale che disciplina i rapporti tra lo Stato e le Comunità religiose presenti nel suo ambito) nei confronti dello Stato²⁰, ma è anche la più vulnerabile. Precisando, inoltre, in questo caso riferendosi ai mormoni degli Stati Uniti (ma l'affermazione si può applicare agli islamici di oggi), che: "Ogni individuo gode della piena libertà di fede e di coscienza, che però non può autorizzare nessuno a sottrarsi ai generali doveri politici o civili"²¹.

Di recente Adriano Prosperi in una intervista ha ribadito che: "Senza la Riforma, cioè senza la decisiva affermazione di Lutero relativa alla libertà del cristiano e la messa in pratica di questo principio col rifiuto pubblico di obbedire all'imperatore Carlo V, non ci sarebbe stata la nascita di un movimento collettivo e ampio in Germania e fuori dalla Germania.

Con l'esplosione di questo vasto e variegato movimento di riforma in Europa, e con l'opera decisiva svolta dalle varie frange di quella che è ormai comunemente definita la 'Riforma radicale', non avremmo avuto l'affermazione di principi come: la libertà di coscienza, la tolleranza, la necessaria laicità dello Stato" e "La vittoria della libertà religiosa è stata la premessa necessaria e continua a essere la condizione fondamentale della libertà politica"²².

In questo spazio trova collocazione il diritto ecclesiastico dello Stato, inteso come *legislatio libertatis*, che si distingue dagli altri rami del diritto per la sua capacità di racchiudere (in un quadro giuridicamente rilevante) il mutevole rapporto tra il celeste e il terrestre. Un diritto che costituisce oggi, molto più che in tempi recenti, il luogo privilegiato per osservare e valutare il concreto esercizio delle libertà civili e dei diritti umani, oltre a rappresentare uno specifico angolo visuale, anche dal punto di vista sociologico, per l'analisi della realtà contemporanea.

Purtroppo la bibliografia relativa alla libertà religiosa è settoriale, quindi non globale e mai completa: religiosa, giuridica, sociologica, an-

²⁰ Cfr. Francesco RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Torino, Bocca, 1924, pp. 181-188.

²¹ Emilio FRIEDBERG-Francesco RUFFINI, *Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1893, pag. 177.

²² Adriano PROSPERI, *La Riforma protestante, la modernità, i diritti*, in *Coscienza e libertà*, n. 54, 2017, p. 74.

tropologica, e ciò determina il fatto che ognuno legge solo quello che è di sua competenza²³.

5. Il separatismo ottocentesco

Facendo riferimento ad un altro testo ritengo opportuno richiamare la *Mémoire en faveur de la liberté des cultes*, di Alexandre-Rodolphe Vinet (1797-1847), teologo e pastore protestante vicino al movimento del *Risveglio*. Opera pubblicata a Parigi nel 1826 e nel 2008 per la prima volta in edizione italiana nella collana diretta da Massimo Rubboli e con introduzione e traduzione di Stefano Molino²⁴. Per questa edizione il curatore ha preferito richiamare nel titolo una formula quasi cavouriana delle libere Chiese in libero Stato, mentre come sottotitolo è stato utilizzato quello originale dell'opera.

Per Vinet la natura della società civile, di cui si occupa lo Stato mira alla sopravvivenza degli uomini sulla terra; la natura della fede è spirituale e interiore e mira alla cura delle anime; quindi Stato e Chiesa, essendo per natura e scopi così diversi, devono rimanere rigorosamente separati e i diritti delle minoranze religiose di uno Stato devono essere pari a quelli delle confessioni più numerose. Si tratta di un pensiero che fa riflettere sulla validità della visione separatista nei rapporti tra Stato e Chiesa, in particolare nel nostro ordinamento, segnato da storiche anomalie. Questo perché il separatismo in Italia non è mai stato realizzato e le istanze separatiste si sono scontrate nel tempo, prima con il neo-giurisdizionalismo liberale, poi con la conciliazione nazionale dei poteri come esito della grande guerra e, come terzo momento, con il principio costituzionale di collaborazione dello Stato con le confessioni religiose.

Una rilettura legata alla realtà odierna, riguarda il fatto che la separazione tra Stato e Chiesa è diversa dalla laicità. Quest'ultima, sviluppata nel

²³ Sergio LARICCIA nella sua *Bibliografia sulle minoranze religiose in Italia (1929-1972)*, apparsa nell'*Archivio Giuridico "Filippo Serafini"* nel 1972, 1-2, pp. 189-216, quando molte problematiche oggi rilevanti erano lontane dal comparire, distingue i seguenti soggetti: rapporti tra Stato e confessioni acattoliche; principi costituzionali di libertà e di uguaglianza; ordinamento statale organizzazione delle confessioni acattoliche; le Intese fra Stato e culti acattolici; i ministri di culto; il patrimonio; diritto matrimoniale; l'insegnamento religioso e l'assistenza spirituale; le norme penali.

²⁴ Cfr. Alexandre-Rodolphe VINET, *Libere Chiese in libero Stato. Memorie in favore della libertà dei culti* (1826), Chieti, Edizioni GBU, 2008.

XIX secolo quando si trattava di contenere una religione forte e ricondurla nell'ambito proprio della sfera spirituale, è tornata di attualità perché le fenomenologie religiose debordano dal sistema pattizio e invadono anche altri campi. Se nel passato la laicità fu intesa come garanzia individuale di fronte al sistema confessionale, oggi è uno dei principi supremi del nostro ordinamento giuridico, ma lo Stato italiano non può essere completamente laico per il fatto che le norme costituzionali prevedano la collaborazione nella distinzione con le confessioni religiose, escludendo pertanto la laicità assoluta.

Attualmente nell'intero Occidente si assiste, non solo all'intervento della gerarchia ecclesiastica nel dibattito politico, ma ad una più generale ripresa del ruolo pubblico della religione, che rende necessario cercare una nuova immagine di laicità, intesa in senso attivo e tale da consentire la collaborazione nella distinzione. In proposito c'è l'impegno degli studiosi di ricercare una diversa immagine di laicità; si tratta di un tema non secondario di cui, in un mondo che evolve alla svelta, possiamo solo tracciare i contorni. Il tutto fa sì che l'identità dello Stato democratico, pur restando laica, non risulti estranea al riconoscimento dei valori religiosi (compresi i simboli); quindi sia il laicismo che il confessionismo sono incompatibili con il pluralismo del nostro ordinamento costituzionale.

6. La tolleranza religiosa

Arriviamo infine alla tolleranza religiosa, un tema che non è del tutto relegato al passato, perché risulta di particolare attualità continuare a ribadire che tutti i culti siano liberi e non tollerati e che la democrazia è: "la forma la quale meglio conduce alla tolleranza, ma la democrazia in se stessa non è garanzia di tolleranza"²⁵.

Per Vinet la tolleranza vale per l'individuo e non per lo Stato, il quale attribuisce ad essa una connotazione negativa: "Rifiutiamo il termine *tolleranza* solo se intesa come espressione dei rapporti dello Stato con le religioni. Questa parola, invece, è molto bella quando designa quella disposizione dell'uomo caritatevole a sopportare negli altri delle dottrine o una condotta che egli condanna. Questa virtù è come ogni virtù, un sacrificio, poiché ha per effetto di lasciare sussistere quel che vorremo vedere distrutto. [...] Quanto agli Stati, non essendo persone individuali, esseri morali, non pos-

²⁵ R.H. BAINTON, *op. cit.*, p. 19.

sono avere delle virtù e la *tolleranza* non è, da parte loro, che una misura politica che soddisfa solo a metà i diritti della società”²⁶.

Una posizione che si distacca ad esempio da quella di Voltaire (1694-1778), come difensore, della ragione e della libertà di coscienza e nel suo *Traité de la Tolérance* si fa paladino del principio di tolleranza, da noi oggi considerato come una visione passiva e indifferente di fronte al fenomeno religioso; tuttavia nel valutarne il significato non dobbiamo dimenticare che egli visse in una società fondata sul privilegio di pochi e governata in modo assoluto e in una Francia in cui il cattolicesimo era pur sempre religione di Stato.

Nello scorrere del tempo la tolleranza religiosa si è via via evoluta, così da poter osservare che: “Sul terreno giuridico, la vicenda del principio di tolleranza, iniziata un secolo innanzi con la patente giuseppina poteva dirsi dunque conclusa, dopo un processo di attuazione, diffusione e dissoluzione, essendosi risolto in un riconoscimento del diritto pubblico soggettivo di libertà”²⁷.

Nel regno d'Italia la completa equiparazione di tutti i culti, per quanto riguardava la tutela giuridica accordata alle cerimonie, ai templi, agli emblemi e ai ministri di culto, fu prevista soltanto dal Codice penale Zanardelli del 1889, che – rovesciando quanto stabilito dallo Statuto albertino – introdusse il concetto di culto ammesso. Questo, mentre l'uguaglianza completa e la cancellazione delle incapacità personali e reali per i culti tollerati si ebbe, in tutta Italia, solo a partire dal 20 settembre 1870, una data che le minoranze religiose non hanno mai festeggiato in questa dimensione.

Resta da stabilire in che misura nel nostro ordinamento la tolleranza religiosa sia ancora un valore positivo e ancora oggi vediamo che la Prima sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7468 del 23 marzo 2017 – attribuendo alla tolleranza un valore positivo da garantire e non un male da evitare – ha affermato che: “il principio di laicità dello Stato, comporta equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose, e, dunque il dovere di garantire [...] l'esercizio delle diverse religioni, culti e credenze e di assicurare la tolleranza anche nelle relazioni tra credenti e non credenti”²⁸.

²⁶ A.-R. VINET, *op. cit.*, p. 314.

²⁷ Vittorio FROSINI, *La tolleranza nella cultura italiana dall'illuminismo alla crisi dello Stato liberale*, in *Studi in onore di Pietro Agostino d'Avack*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1976, p. 537.

²⁸ Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza 7468 del 23 marzo 2017.

7. Le minoranze evangeliche in Italia

Come si è visto la lotta per la libertà religiosa non è ancora conclusa, specialmente in riferimento allo spazio riservato alle minoranze evangeliche negli Stati a forte tradizione cattolica come pure la presenza dei gruppi dissenzienti nel mondo riformato. Queste considerazioni mi suggeriscono di indirizzare la riflessione verso ulteriori direzioni; in particolare ci si potrebbe chiedere se gli evangelici nell'Italia cattolica non furono considerati alla stregua dei riformati radicali nei Paesi luterani.

A proposito della situazione degli evangelici in Italia e, soprattutto, a Roma ricordo che, nell'*Allocuzione Pontificia* pronunciata nel Concistoro segreto del 13 marzo 1933, quindi nel corso dell'Anno Santo straordinario, Pio XI, lamentando la presenza di manifestazioni di proselitismo protestante, capace di presentarsi in modo "ora cauto e subdolo, ora sfrontato e provocante", e comunque "libero e sfrenato in tutta questa Italia che è il proprio territorio della Nostra Dignità Primaziale, ed in questa stessa Roma la Nostra Città e Sede Episcopale".

Per parte sua Pio XII nel 1953, quindi in altro contesto storico-politico, espresse l'affermazione che "Ciò che non risponde alla verità e alla norma morale, non ha oggettivamente alcun diritto né all'esistenza, né alla propaganda, né all'azione".

In anni ancora più vicini, il Sinodo della diocesi di Albenga, del novembre 1959 e pubblicato a stampa nel 1961, afferma al can. 456, 2: "Singuli parochi quotannis referant Curiae quot et quinam sint in sua paroecia hebraei, protestantes, acatholici, ut Officium Catecheticum possit de re ad S.C. Concilii exacte referre".

Alcuni recenti saggi, prevalentemente fondati sulla documentazione conservata nell'Archivio storico del ministero degli Affari esteri italiano, fanno emergere che dal 1929 fino agli anni Sessanta si verificarono una serie di pressioni da parte delle autorità vaticane nei confronti dei governi italiani per reprimere la libertà religiosa delle minoranze, specialmente nella parte relativa al proselitismo. In questo sostenendo la tesi per cui il libero esercizio dei culti ammessi non avrebbe consentito la libertà di propaganda.

Mi riferisco ad alcuni contributi che si soffermano sulle persecuzioni nei confronti dei pentecostali²⁹, dove troviamo documentata una continu-

²⁹ Paolo ZANINI, *Il culmine della collaborazione antiprotestante tra Stato fascista e Chiesa cattolica: genesi e applicazione della circolare Buffarini Guidi*, in *Società e storia*, n. 155, 2017, pp. 139-165.

ità di politica ecclesiastica nei confronti di quei fedeli, che si manifestò tra gli anni 1935 e 1955³⁰ e come, anche nel nuovo quadro costituzionale, si verificarono pressioni ecclesiastiche in funzione antiprotestante³¹, e ad un altro saggio che riserva specifica attenzione alla condizione dei testimoni di Geova in Italia³². In quest'ultimo si fa riferimento ai casi di intolleranza verso le minoranze acattoliche negli anni '40 e '50 del Novecento, originati dall'impulso operato dalle gerarchie vaticane sui governi italiani e fondati sul presupposto cattolico che il diritto di libertà compete alla verità e non all'errore³³.

8. La Riforma e i tanti modi di essere cristiani

In conclusione dobbiamo riconoscere che la vicenda terrena degli uomini è un percorso che normalmente si compie per strade battute, che solo per nostra comodità consideriamo vie maestre, ma ci sono anche sentieri per pochi e, talvolta, sono proprio le vie più difficili e rischiose, quelle che risultano produttive per il progredire del cammino dell'uomo.

Questo avviene per la lotta a favore della libertà di coscienza, che è stata prevalentemente condotta dai dissenzienti. Essi hanno abbandonato gli itinerari consueti nella ricerca di nuovi percorsi. In particolare è il retaggio delle presenze radicali di cui si è detto ad esercitare una influenza sulla formazione del mondo moderno e a favorirne l'emersione della laicità, che è ormai un attributo connaturale allo Stato contemporaneo. Diversa è la questione di come detto Stato deve rapportarsi con il fenomeno religioso; in altri termini dire laico è come dire cittadino, ma, come ci sono condizioni differenti attraverso cui si esercita lo *status* di cittadinanza, così si tratta di valutare come detto Stato si pone nei confronti delle religioni, quindi non più in termini di garanzie ma di soddisfacimento delle esigenze confessionali.

La circolare ministeriale del 9 aprile 1935 vietò tutte le attività religiose del culto pentecostale sul territorio italiano con la motivazione che fosse pericoloso per l'ordine sociale e per la salute psicofisica della popolazione.

³⁰ P. ZANINI, *Twenty years of persecution of Pentecostalism in Italy: 1935-1955*, in *Journal of Modern Italian Studies*, 2015, n. 5, pp. 686-707.

³¹ P. ZANINI, *Pressioni ecclesiastiche e poteri pubblici contro il proselitismo protestante in Italia (1947-1955)*, in *Rivista Storica Italiana*, 128, I, pp. 214-257.

³² Cfr. Paolo PICCIOLI, *I testimoni di Geova dopo il 1946: un trentennio di lotta per la libertà religiosa*, in *Studi Storici*, 1/2002, pp. 167-191.

³³ *Id.*, p. 173.

Sempre a proposito della laicità ci si potrebbe anche chiedere se i *reformisti radicali* siano stati portatori di una visione laica dello Stato o piuttosto se non siano essi stessi degli integralisti.

Incontriamo quindi figure, nei confronti delle quali deve andare la nostra simpatia, che talvolta vengono condannati come eretici e in altre occasioni sono ascoltati come profeti.

Per Rubboli, come leggo nella *Prefazione* di Emidio Campi, “la Riforma costituì bensì una svolta epocale nella storia moderna, ma non fu un evento legato sostanzialmente alla persona e all’opera di Lutero, bensì il risultato di un lungo percorso storico, le cui radici affondano nei moti di rinnovamento religioso iniziati nel XII secolo”³⁴.

Il V Centenario della Riforma luterana può rappresentare l’occasione di una migliore definizione dei rapporti della Chiesa cattolica con il mondo riformato, ma anche con quelle figure e gruppi espressione del cosiddetto *Radical Reformation*, prendendo in considerazione vicende come quella di Michele Serveto, vittima dell’intolleranza religiosa presente da entrambe le parti, che sul rogo pregò “O Gesù, figlio dell’eterno Dio..., mettendo l’aggettivo al posto sbagliato, perché si sarebbe salvato se avesse detto “O Gesù, eterno figlio Dio...”³⁵.

Esistono tanti modi di essere cristiani e nessuno può considerarsi esclusivo rispetto agli altri, in questo seguendo l’insegnamento di Sébastien Castellion, per il quale quanto meglio uno conosce la verità, tanto meno è incline a comandare gli altri, ma anche il vangelo di Giovanni, VIII, 7 (*Qui sine peccato est vestrum, primus in illa lapidem mittat*), laddove pone il rispetto di ogni norma in una luce che ci ricorda la fragilità della natura umana.

³⁴ M. RUBBOLI, *V centenario della Riforma, cit.*, pp. 3-4.

³⁵ R.H. BAINTON, *op. cit.*, p. 89.